

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 settembre 2021, n. 0151/Pres.

Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 11/11/2022, n. 0148/Pres. (B.U.R. 23/11/2022, n. 47).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Delega di funzioni
Art. 4	Beneficiari
Art. 5	Iniziative finanziabili
Art. 6	Presentazione delle domande
Art. 7	Istruttoria delle domande
Art. 8	Spese ammissibili
Art. 9	Importo del contributo
Art. 10	Procedimento di concessione del contributo
Art. 11	Rendicontazione ed erogazione del contributo
Art. 12	Cumulabilità
Art. 13	Controlli
Art. 14	Modulistica
Art. 15	Norma transitoria
Art. 16	Rinvio
Art. 17	Rinvio dinamico
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce le iniziative finanziabili, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:
- a) si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) di seguito riportate:
 - 1) plastica: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n.1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
 - 2) prodotto di plastica monouso: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;
 - b) si applica la definizione di micro-impresa di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Art. 3
(Delega di funzioni)

1. Le funzioni amministrative di cui al presente regolamento sono esercitate per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli Venezia Giulia (CCIAA). L'esercizio delle funzioni delegate nonché i termini e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione nonché di rendicontazione delle risorse ad esse destinate per lo svolgimento delle attività di competenza sono disciplinati da una convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 della legge regionale 24/2019.

Art. 4
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le micro-imprese che operano nel settore della ristorazione aventi sede operativa sul territorio regionale.

Art. 5
(Iniziativa finanziabili)

1. In attuazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres. sono finanziabili le iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso che prevedono l'adozione, nell'esercizio dell'attività di ristorazione, di prodotti o dispositivi ecologicamente sostenibili in sostituzione dei seguenti in plastica monouso:

- a) cannuce;
- b) piatti;
- c) posate;
- d) agitatori di bevande;
- e) imballaggi di acqua minerale o di altre bevande;
- f) sacchetti;
- g) contenitori per il cibo d'asporto.

Art. 6
(Presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia d'imposta di bollo, è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata intestata all'impresa richiedente, alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale l'impresa richiedente ha la sede operativa interessata all'iniziativa, a pena di irricevibilità, entro il termine fissato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti utilizzando il modello allegato A al presente regolamento. Il decreto di fissazione del termine di presentazione della domanda e il modello di domanda sono pubblicati sui siti istituzionali dell'Amministrazione regionale e di ciascuna CCIAA.¹

2. È possibile presentare una sola domanda per anno anche con riferimento a più sedi operative aderenti all'iniziativa. Nel caso in cui le sedi operative interessate all'iniziativa ricadano nella circoscrizione territoriale di diverse CCIAA, la domanda è presentata ad una sola di esse per tutte le sedi operative interessate.

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante in forma olografa oppure con firma digitale ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), completa dell'indicazione delle sedi operative presso cui è realizzata l'iniziativa, è corredata della seguente documentazione:

- a) preventivo dettagliato di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo;

¹ Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 11/11/2022, n. 0148/Pres. (B.U.R. 23/11/2022, n. 47).

- b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
- 1) l'insussistenza di altri contributi pubblici oppure loro sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi e del soggetto finanziatore;
 - 2) la presentazione della domanda ad una sola CCIAA, in caso di sedi operative che ricadano nella circoscrizione territoriale di diverse CCIAA;
 - 3) l'inesistenza di procedure di scioglimento o liquidazione volontaria, o di procedure concorsuali in corso;
 - 4) l'insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2, lettera d) del decreto legislativo Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - 5) il possesso dei requisiti di micro impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014/UE;
 - 6) il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- c) una dichiarazione redatta secondo la modulistica messa a disposizione dalle CCIAA, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto delle condizioni relative al regime de minimis, laddove le informazioni non sono rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- d) copia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda, ove la domanda o le dichiarazioni sostitutive allegate non siano sottoscritte con firma digitale.

Art. 7

(Istruttoria delle domande)

1. La CCIAA svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza e la regolarità della domanda. La CCIAA procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto.

2. Sono dichiarate inammissibili e rigettate:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 6, comma 1;
- b) le domande presentate senza l'utilizzo del modello di cui all'articolo 6, commi 1;
- c) le domande prive della firma olografa o digitale del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

- d) le domande presentate con modalità diverse dalla PEC o inviate da un indirizzo di PEC diverso da quello del soggetto richiedente o inviate ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dalle CCIAA.

3. La CCIAA comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

4. Qualora la domanda sia ritenuta incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere all'integrazione.

5. Nel caso in cui le integrazioni richieste ai sensi del comma 4 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è rigettata dandone comunicazione al soggetto richiedente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 4, i termini previsti dall'articolo 10, comma 3 sono sospesi.

Art. 8

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

- a) acquisto di: cannucce, agitatori di bevande, piatti, posate, sacchetti, contenitori per il cibo d'asporto purché siano riutilizzabili o in materiali certificati ecocompatibili, come ad esempio in plastica biodegradabile o altro materiale biodegradabile e compostabile;
- b) acquisto ed installazione di erogatori di acqua o di altre bevande;
- c) acquisto dei soli imballaggi in vetro e in lattina per acqua minerale e altre bevande.

2. Non è ammissibile a contributo l'IVA.

Art. 9

(Importo del contributo)

1. Il contributo è concesso per un importo pari al sessantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per l'importo massimo di mille euro a sede operativa interessata all'iniziativa.

2. Nella determinazione dell'importo del contributo, si tiene conto dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352).

Art. 10

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi dalle CCIAA tramite procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.

2. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 8 e 9, il contributo è concesso a fronte dell'importo complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) nei limiti delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ulteriori risorse finanziarie che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per soddisfare, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le domande non finanziate per carenza di risorse.

3. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è di novanta giorni² decorrente dalla data di presentazione della domanda.

4. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.

5. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo.

Art. 11

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Il beneficiario invia, a pena di decadenza, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione di rendicontazione:

- a) documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, o certificazione delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, negli altri casi;
- b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'insussistenza di altri contributi pubblici oppure loro

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 11/11/2022, n. 0148/Pres. (B.U.R. 23/11/2022, n. 47).

sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi e del soggetto finanziatore.

2. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e della positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui al comma 1, nel termine di novanta³ giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima documentazione.

3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Art. 12 (Cumulabilità)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nei limiti dell'importo dell'iniziativa.

2. Il cumulo dei contributi tiene conto dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 13 (Controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, le CCIAA possono disporre ispezioni e controlli anche a campione, allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario; a tal fine, i beneficiari conservano la documentazione inerente il contributo oggetto del presente regolamento con particolare riferimento alla documentazione giustificativa della spesa.

Art. 14 (Modulistica)

1. Alle eventuali modifiche dell'allegato A si provvede con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti.

Art. 15 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPR n. 11/11/2022, n. 0148/Pres. (B.U.R. 23/11/2022, n. 47).

Art. 16

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 17

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.